

ORDINANZA COMMISSARIALE

N. 134 DEL 29/04/2020

OGGETTO: MISURE DI CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DAL VIRUS COVID-19 (“CORONAVIRUS”) - REVOCA DELL'ORDINANZA COMMISSARIALE N.132 DEL 20/04/2020. ACCESSO DELL'UTENZA A TUTTE LE AREE CIMITERIALI A DECORRERE DAL 29 APRILE 2020 AL 17/05/2020.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Visto che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha ufficialmente dichiarato che il livello dell'epidemia da Covid-19 sta raggiungendo la pandemia globale;

Richiamato il DPCM del 11/03/2020 ed il precedente del 09/03/2020 che, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19, ha esteso le misure di cui all'art. 1 del precedente DPCM del 08/03/2020 all'intero territorio nazionale disponendo di evitare ogni spostamento delle persone fisiche non motivato da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e/o motivi di salute e vietando ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico almeno sino al 03/04/2020;

Visti i comunicati esplicativi della Prefettura, le circolari della Protezione Civile ed i continui chiarimenti provenienti dal Ministero dell'Interno in ordine alle misure di contenimento da adottare su tutto il territorio nazionale;

Letto il DPCM del 01/04/2020 con il quale è stato decretato la proroga fino al 13/04/2020 dell'efficacia delle disposizioni dei Decreti del Presidente del Consiglio del 08, 09, 11, 22 marzo 2020, ancora efficaci alla data del 03/04/2020;

Letta la Circolare del Ministero della Salute – Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria-Ufficio 4, prot.n. 0011285-01/04/2020-DGPRES-DGPRES-P, avente oggetto "*Indicazioni emergenziali connesse ad epidemia COVID-19 riguardanti il settore funebre, cimiteriale e di cremazione*" ed in particolare, le lettere "E" – *Conferimento al Cimitero* " e "G"-*Cimiteri* , dalla quale si evince, tra l'altro, che :

- "*Onde evitare sovraffollamento anche dei soli addetti, stante il divieto di svolgimento di riti funebri, bisognerebbe prevedere che l'arrivo di trasporti funebri sia in cimitero che al crematorio debba essere sfalsato come orari da parte dei rispettivi gestori, con l'obiettivo di minimizzare l'assembramento di persone, derivante da diverse sepolture o cremazioni*";.
- "*I cimiteri vanno chiusi al pubblico per impedire le occasioni di contagio dovute ad assembramento di visitatori*";
- "*Le esecuzioni di esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie non strettamente necessarie dovrebbero essere rinviate; per provvedere alla sepoltura in*

occasione di funerale o per rendere disponibili adeguate quantità di sepolture al cimitero, esumazioni ed estumulazioni devono comunque essere effettuate a cancelli cimiteriali chiusi”.

- *“Andrebbe temporaneamente sospesa ogni attività connessa ai servizi cimiteriali di iniziativa privata nei cimiteri come manutenzione, ristrutturazione di tombe, lapidi, costruzioni ex novo di tombe. Restano consentiti i lavori necessari alla sepoltura dei defunti da parte dei gestori cimiteriali e quelli di realizzazione di ristrutturazione o costruzione ex novo di sepolture di emergenza”;*

PRESO ATTO del DPCM datato 10 aprile 2020 avente oggetto *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”* ([GU Serie Generale n.97 del 11-04-2020](#)), che produce effetto dal 14 aprile 2020 ed è efficace fino al 03 maggio 2020, e che dispone altresì la cessazione degli effetti dei precedenti Decreti (DPCM 8 marzo 2020, DPCM 9 marzo 2020, DPCM 11 marzo 2020, DPCM 22 marzo 2020 e DPCM 1° aprile 2020);

RICHIAMATO il DPCM datato 26/04/2020 avente oggetto *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”* ([GU Serie Generale n.108 del 27-04-2020](#)), che produce effetto dal 04 maggio 2020 al 17 maggio 2020, in sostituzione di quelle del DPCM del 10/04/2020;

Visto che, decorrere dal 04/05/2020, permane il divieto di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati e che il Sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti tale divieto; (art. 1, comma 1, lettera d) del DPCM 26/04/2020);

Ritenuto che, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, si rende opportuna l'adozione di misure idonee a non favorire l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico o comunque atte ad evitare stimolo per le persone fisiche ad effettuare spostamenti non necessari;

Considerato che, nonostante le disposizioni ed i divieti contenuti nei citati DPCM, si sono registrati nel territorio comunale casi di assembramenti e spostamenti ingiustificati, in particolare nelle aree cimiteriali o in prossimità delle stesse;

Ritenuto pertanto opportuno limitare gli accessi alle aree cimiteriali nell'impossibilità di contingentare gli ingressi e le presenze, nonché di assicurare il costante rispetto della misura relativa alla distanza minima di sicurezza tra le persone;

Ritenuto inoltre che la frequenza delle visite ai cimiteri risulti causa di possibile affollamento e comunque di non rispetto delle misure di contenimento in quanto fattispecie non rientrante fra le deroghe consentite dalle disposizioni dei DPCM citati in precedenza;

Richiamate le precedenti Ordinanze del Commissario Straordinario:

- **n.118 del 13/03/2020** che ha disposto la chiusura ed il divieto di accesso dell'utenza a tutte le aree cimiteriali presenti sul territorio del Comune di ANDRIA sino a tutto il 03/04/2020;
- **n. 128 del 03/04/2020** che ha disposto la chiusura ed il divieto di accesso dell'utenza a tutte le aree cimiteriali presenti sul territorio del Comune di ANDRIA sino a tutto il 20/04/2020, con possibilità di prolungamento del periodo in relazione al mantenimento di misure restrittive ad opera del Governo;

- **n. 132 del 20/04/2020** che ha disposto la chiusura ed il divieto di accesso dell'utenza a tutte le aree cimiteriali presenti sul territorio del Comune di ANDRIA sino a tutto il 03/05/2020, con possibilità di prolungamento del periodo in relazione al mantenimento di misure restrittive ad opera del Governo;

PRESO ATTO dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 214 del 28/04/2020 avente oggetto: "D.P.C.M. 10 aprile 2020 e D.P.C.M. 26 aprile 2020 recanti" *Misure di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale*: *Disposizioni applicative sul territorio regionale pugliese in materia di ristorazione con asporto, toelettatura di animali, svolgimento in formadilettantistica di attività di pesca, manutenzione di imbarcazioni dadiporto; apertura cimiteri; manutenzione di seconde case; Prescrizioni sulle modalità di rientro delle persone fisiche in Puglia; Proroga di efficacia delle ordinanze n.207-209-212/2020* ;

Visto che l'art. 5 della citata Ordinanza Regionale n. 214 del 28/04/2020 stabilisce quanto segue: **"Art.5 - Con efficacia immediata, sino al 17 maggio 2020 è consentita l'apertura dei cimiteri condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramento di visitatori, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, garantendo ai frequentatori la possibilità di rispettare tra loro la distanza di sicurezza"**;

RAVVISATA la sussistenza delle condizioni di necessità ed urgenza ai sensi dell'art.32 comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità, fermo restando l'obbligo vigente sull'intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi confinati aperti al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e, comunque, in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuamente la distanza di sicurezza;

Ritenuto, pertanto, in osservanza della citata Ordinanza Regionale 214/2020, di dover **REVOCARE l'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 132 del 20/04/2020** che ha disposto la chiusura ed il divieto di accesso dell'utenza a tutte le aree cimiteriali presenti sul territorio del Comune di ANDRIA sino a tutto il 03/05/2020;

Ritenuto, altresì di dover garantire le misure organizzative tali da evitare assembramento di visitatori, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, garantendo ai frequentatori la possibilità di rispettare tra loro la distanza di sicurezza;

Vista la seguente corrispondenza intercorsa:

- **nota prot.36852 del 28/04/2020** con la quale questo Ente ha invitato la società SAN RICCARDO SRL, gestore dei servizi cimiteriali del Comune di Andria, a voler adottare tutte le necessarie misure organizzative tali da evitare assembramento di visitatori, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, garantendo ai frequentatori la possibilità di rispettare tra loro la distanza di sicurezza, *a decorrere dal giorno 29/04/2020*, in osservanza di quanto ordinato dalla Regione Puglia con la citata Ordinanza 214 del 28/04/2020;
- nota prot.n.0036854/2020 del 28/04/2020 della società San Riccardo srl inerente l'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di visitatori all'interno delle aree cimiteriali da adottare dal 29/04/2020;
- nota prot.n.36904 del 29/04/2020 con la quale si chiede al Direttore del Dipartimento di Prevenzione-Ufficio Igiene e Sanità Pubblica ASL BAT il parere di competenza in merito alle misure organizzative adottate dalla società San Riccardo srl tali da evitare assembramenti di visitatori all'interno delle aree cimiteriali da adottare dal 29/04/2020, nel rispetto dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri inerenti le misure di contenimento della diffusione del contagio dal virus covid-19;

- nota prot.n.37035 del 29/04/2020 della società San Riccardo srl inerente la comunicazione di ulteriori misure organizzative tali da evitare assembramenti di visitatori all'interno delle aree cimiteriali da adottare dal 29/04/2020;

Preso atto delle risultanze dell'incontro del giorno 29/04/2020, su invito del Commissario Straordinario, alla presenza del Dirigente del Settore 3-Lavori Pubblici, Manutenzioni e Patrimonio, Ambiente e Mobilità Ing. S.Quacquarelli, del Dirigente del Settore 8 Vigilanza e Protezione Civile Dott. R. Zingaro, del referente della società San Riccardo srl, del rappresentante delle Confraternite in qualità di gestori di alcune cappelle collettive private, ad uso pubblico presenti nell'area cimiteriale;

Sentito il parere del favorevole del Dipartimento di Prevenzione-Ufficio Igiene e Sanità Pubblica ASL BAT nella persona del Dott. Michele Cannone;

Preso atto della nota del Commissario Straordinario prot.n.28868 del 06/04/2020 con la quale chiariva che *"nel numero massimo di n.2 (due) persone che accompagnano per l'ultimo saluto il defunto all'interno del Cimitero, non è da ricomprendersi il sacerdote/religioso autorizzato a celebrare il Rito della benedizione della salma presso la struttura cimiteriale in uno spazio consono nel rispetto delle prescrizioni previste. Lo stesso, quindi potrà accedere all'interno del Cimitero per lo stretto tempo necessario allo svolgimento del rito sopramenzionato"*;

Visto il parere favorevole del Dirigente del Settore 3, espresso in forza dell'incarico assegnato con Decreto Sindacale n. 894 del 2020;

Letto il DPR n.285 del 10/09/1990 - Regolamento di Polizia Mortuaria;

Letto il vigente Regolamento di Polizia Mortuaria Comunale;

Visto l'art. 50, comma 5, del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.

REVOCA

1) l'Ordinanza Commissariale n.132 del 20/04/2020, che disponeva la chiusura ed il divieto di accesso dell'utenza a tutte le aree cimiteriali presenti sul territorio del Comune di ANDRIA sino a tutto il 03/05/2020, con possibilità di prolungamento del periodo in relazione al mantenimento di misure restrittive ad opera del Governo, **in osservanza dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 214 del 28/04/2020**;

ORDINA

1) Con efficacia immediata, sino al 17 maggio 2020, è consentita l'apertura del Cimitero di Andria condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramento di visitatori, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, garantendo ai frequentatori la possibilità di rispettare tra loro la distanza di sicurezza, con possibilità di prolungamento del periodo in relazione al mantenimento di misure restrittive ad opera del Governo;

2) la sospensione di ogni attività connessa ai servizi cimiteriali di iniziativa privata nei cimiteri come manutenzione, ristrutturazione di tombe, lapidi, costruzioni ex novo di tombe. Restano consentiti i lavori necessari alla sepoltura dei defunti da parte del gestore cimiteriale società San Riccardo srl e quelli di realizzazione di ristrutturazione o costruzione ex novo di sepolture di emergenza.

Le esecuzioni di esumazioni ordinarie non strettamente necessarie devono essere rinviate, ad

eccezione di quelle assolutamente necessarie a rendere disponibili adeguate quantità di sepolture al cimitero;

3) alla società San Riccardo srl di attuare le seguenti disposizioni:

- a) accesso al cimitero di Andria è consentito tutti i giorni della settimana, compresi i festivi, dalle ore 07:00 alle ore 17:00 con orario continuato, in previsione dell'affluenza di visitatori;
- b) è consentita l'entrata presso i cimiteri alle sole persone munite di guanti protettivi e mascherina, quest'ultima indossata correttamente a copertura della bocca e del naso;
- c) nel cimitero si deve rispettare l'obbligo di distanziamento di almeno un metro tra le persone;
- d) tenendo conto dell'estensione totale della superficie dell'area cimiteriale, ad oggi di circa 10 ettari (100.000 mq) e onde evitare code all'esterno dell'area, gli ingressi al cimitero saranno contingentati ad un massimo di 500 persone anche tramite l'ausilio di personale degli organi di Polizia e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
- e) l'accesso agli uffici della società concessionaria è consentito esclusivamente per emergenze;
- f) in occasione delle cerimonie funebri, da tenersi preferibilmente all'aperto, i congiunti potranno seguire il feretro sino al luogo di sepoltura del cadavere in numero massimo di quindici persone, rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. I dolenti potranno permanere il tempo necessario per vedere l'introduzione del feretro nel luogo di sepoltura e poi dovranno abbandonare i plessi cimiteriali;
- g) in occasione delle cerimonie funebri, il feretro deve essere sanificato dal personale addetto alla gestione della sepoltura e, pertanto, non potrà essere toccato dai dolenti;
- h) è interdetto l'accesso all'area di distribuzione di snack e bevande self-service;
- i) tali misure devono essere illustrate con apposita cartellonistica all'ingresso del cimitero, al quale di potrà accedere esclusivamente dal varco monumentale e ogni altro accesso dovrà rimanere chiuso;
- j) per quanto attiene i locali dedicati al deposito temporaneo delle salme e altri locali annessi, la società San Riccardo srl deve assicurare l'attuazione degli interventi di sanificazione (almeno n.1 volta al giorno e secondo le prescrizioni dettate dalla ASL BAT) e deve adottare le soluzioni per il distanziamento sociale nel rispetto dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri inerenti le misure di contenimento della diffusione del contagio dal virus covid-19;
- k) per quanto attiene gli spazi chiusi all'interno delle cappelle collettive cimiteriali, la società San Riccardo srl e i gestori delle cappelle collettive private, ad uso pubblico presenti nell'area cimiteriale (Confraternite), devono assicurare l'attuazione degli interventi di sanificazione (almeno n.1 volta alla settimana) e devono adottare le soluzioni per il distanziamento sociale nel rispetto dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri inerenti le misure di contenimento della diffusione del contagio dal virus covid-19;
- l) la società San Riccardo srl e i gestori delle cappelle collettive private, ad uso pubblico presenti nell'area cimiteriale (Confraternite) devono altresì assicurare il presidio all'ingresso delle cappelle di propria competenza con personale adeguato, anche implementando quello normalmente addetto, per contingentare l'afflusso e per il controllo, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, garantendo ai frequentatori la possibilità di rispettare tra loro la distanza di sicurezza;
- m) devono essere garantiti il decoro e pulizia ordinaria e straordinaria all'interno dell'area cimiteriale e delle cappelle, onde evitare eventuali problematiche di natura igienico sanitaria, a seguito della prolungata chiusura della struttura

4) alla società San Riccardo srl di continuare ad attuare rigide procedure, mediante operative tese a limitare le possibilità di contagio, quali utilizzo di idonei DPI, disinfezione di tutte le attrezzature utilizzate e degli ambienti di lavoro, la limitazione dei contatti con imprese e fornitori, l'incentivazione dello scambio di documenti per via telematica, e di rispettare, per quanto di competenza, le indicazioni di cui alla Circolare del Ministero della Salute – Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria-Ufficio 4, prot.n. 0011285-01/04/2020-DGPRES-DGPRES-P, avente oggetto "Indicazioni emergenziali connesse ad epidemia COVID-19 riguardanti il settore funebre, cimiteriale e di cremazione";

AUTORIZZA L'ACCESSO ALLE AREE CIMITERIALI, NEL RISPETTO DELLE NORME GENERALI DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA VIRUS COVID-2019

- agli operatori cimiteriali della ditta San Riccardo srl concessionaria dei servizi cimiteriali e di manutenzione del Cimitero di Andria, e agli operatori del servizio di illuminazione votiva, in numero quanto più contenuto possibile e strettamente necessario, onde evitare sovraffollamento anche dei soli addetti;
- agli operatori delle Onoranze Funebri impegnati nel trasporto dei feretri al cimitero per inumazione e/o tumulazione in numero quanto più contenuto possibile e strettamente necessario, massimo n.2 (due) unità, per il tempo minimo richiesto per il trasporto funebre e per il disbrigo pratiche presso l'ufficio cimiteriale, onde evitare sovraffollamento anche dei soli addetti;
- agli addetti comunali ed alle forze dell'ordine
- ai mezzi di soccorso
- al sacerdote/religioso autorizzato a celebrare il Rito della benedizione della salma presso la struttura cimiteriale in uno spazio consono nel rispetto delle prescrizioni previste, per lo stretto tempo necessario allo svolgimento del rito sopramenzionato

DISPONE

La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on-line del Comune di Andria fino a tutto il giorno 17 maggio 2020, ai fini della generale conoscenza e di adempiere agli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 42, comma 1, del D.Lgs 33/2016 ed inoltre che venga trasmessa copia, a mezzo pec:

1. All'Ufficio territoriale del Governo – Prefettura di Barletta- Andria - Trani
2. a tutte le Forze dell'Ordine (Settore 8-Vigilanza e Protezione Civile-Polizia Municipale, Commissariato di P.S., Comando dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Compartimento della Polizia Stradale di Bari),
3. al Direttore del Dipartimento di Prevenzione-Ufficio Igiene e Sanità Pubblica ASL BAT di Andria, V.le Trentino n. 74 - Andria;
4. alle ditte incluse nell'Albo delle Imprese che svolgono il Servizio di Trasporto Funebre nel Comune di Andria,
5. al gestore dei Servizi Cimiteriali del Comune di Andria "San Riccardo s.r.l.", sede legale Via Dell'Arcoveggio n° 74 – 40129 Bologna e alla unità locale presso il Cimitero Comunale di Andria;
6. al gestore del servizio di illuminazione votiva all'interno delle aree cimiteriali, ditta Voltedison srl, Via Bologalle na n.7 -Andria
7. al Commissario Vescovile Mons. Giuseppe RUOTOLO, in rappresentanza di tutte le Confraternite che gestiscono cappelle collettive private, ad uso pubblico presenti

- nell'area cimiteriale: Confraternita di S. Maria degli Agonizzanti, Arciconfraternita, Santissimo Corpo di Cristo in Cattedrale, Arciconfraternita Santissima Immacolata, Arciconfraternita dei Servi di Maria Santissima Addolorata in San Francesco, Opera Pia "Associazione Monte di Gesù";
8. al Dirigente del Settore 3- Servizio Patrimonio - Reti e Infrastrutture Pubbliche del Comune di Andria;
 9. al Centro Operativo Comunale (C.O.C.), presso il Comando di Polizia Municipale, istituito con Ordinanza Commissariale n. 117 del 11/03/2020, per la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19;
 10. al Responsabile dell'Area Comunicazione del Comune di Andria per la opportuna pubblicità.

Il presente provvedimento produce effetto dal 29 APRILE 2020 al 17 MAGGIO 2020.

Le Forze dell'Ordine e la Polizia Municipale sono incaricate di verificare l'ottemperanza alla presente disposizione.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Gaetano Tufariello / INFOCERT SPA